

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo e-mail, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Roma, 08/05/2018
Al Direttore Generale della SIAE
siae@pec.siae.it

e p.c. Al Capo dell'Ufficio Legislativo
SEDE
Al Capo di Gabinetto
SEDE
All'AgCom
agcom@cert.agcom.it

Tibod agric leno 2 Prot. 8701 Cl. 47, 23.40/1

Oggetto: Ripartizione dei compensi per la categoria dei produttori di videogrammi e produttori audiovisivi.

Si rappresenta che, a seguito della nota prot. 182 del 27 marzo 2018 con cui codesta Società ha significato talune criticità incontrate nell'ambito dell'attività in oggetto, al contempo evidenziando le posizioni espresse da ciascun soggetto coinvolto e chiedendo alla scrivente indicazioni utili alla corretta interpretazione della norma di riferimento, questa Direzione generale ha sottoposto la tematica all'attenzione dell'Ufficio Legislativo.

Si trasmette pertanto l'allegata nota prot. 11321 del 04/05/2018, a cui si rimanda integralmente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dottessa Paola/Passarelli)





. Unistere dei beni e delle attività culturali e del turisme ufficio legislativo

MIBACT-UDCM LEGISLATIVO 0011321-04/05/2018 CL 02.01.00/26.9 Alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali

E, p.c., al Gabinetto dell'On.le Ministro

LORO SEDI

OGGETTO: ripartizione dei compensi per copia privata tra i produttori di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, di cui agli artt. 71-septies e 71-octies della legge n. 633 del 1941 e s.m.i.

Si riscontra la nota prot. n. 7320 del 12 aprile u.s., di pari oggetto, relativa alle indicazioni operative richieste dalla SIAE in tema di riparto del compenso per copia privata a seguito dell'istanza presentata dalla società Videorigths s.r.l.

Al riguardo, giova ricordare che - come questo Ministero ha già sottolineato in più occasioni, da ultimo nella risposta all'interrogazione scritta dell'On.le Minnucci (4-18876) - il compenso per copia privata trova una sua autonoma e separata disciplina specifica nella direttiva 2001/29/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 68 del 2003. Le recenti modifiche introdotte nell'ordinamento giuridico in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (decreto legislativo n. 35 del 2017), non hanno riguardato la suddetta disciplina speciale propria del diritto all'equo compenso per copia privata.

Resta pertanto in vigore l'articolo 71-octies, comma 3, della legge n. 633 del 1941, in base al quale il compenso per copia privata per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), che ripartisce tale compenso al netto delle spese, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. Né è stata in alcun modo modificata la previsione contenuta nel citato comma 3 dell'art. 71-octies, in base alla quale la SIAE può effettuare tale riparto anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative (anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative).

La domanda presentata dalla società Videorigths s.r.l., da cui si origina la richiesta di parere in esame, sembra voler fare leva su tale ultima previsione normativa al fine di rivendicare il diritto a partecipare al riparto del compenso per riproduzione privata ad uso personale previsto dall'art. 71-septies l.d.a. Sennonché la società richiedente, in quanto entità di gestione indipendente che opera nel settore della intermediazione dei diritti, non può essere considerata (né può essere altrimenti equiparata a) un'associazione di categoria rappresentativa ai sensi del citato articolo 71-octies della legge n. 633 del 1941. Essa, infatti, non è un'associazione rappresentativa della categoria dei produttori originari di opere



. *Hinistère dei beni e delle attività culturali e del turisme* ufficio legislativo

audiovisive, ma è una società commerciale che opera a fini di lucro nel mercato della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Il concetto di *rappresentatività* usato dalla legge di protezione del diritto d'autore è infatti riferito al mercato nella sua interezza e non può essere applicato in maniera circoscritta all'attività di riparto del compenso di copia privata, né basarsi sul numero di mandati o sulla rilevanza dei mandatari di una entità di gestione indipendente.

Le disposizioni sopra ricordate, peraltro, non prevedono alcun obbligo per SIAE di ripartire il compenso per copia privata tramite società o altri organismi che non siano associazioni di categoria maggiormente rappresentative di produttori di opere audiovisive.

Ed è proprio questa evidente diversità di natura giuridica e di funzione e ruolo economico-sociali, tra associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli autori, dei produttori originari di opere audiovisive, dei produttori di videogrammi e degli artisti interpreti o esecutori (da un lato) e «organismi di gestione collettiva» e «entità di gestione indipendenti» (dall'altro lato) che, come già chiarito nella sopra citata risposta all'interrogazione dell'On.le Minucci, fonda e giustifica, in termini coerenti con il diritto dell'Unione, l'esclusione, disposta dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 35 del 2017, delle associazioni di categoria dal regime degli obblighi cui devono sottostare gli organismi e le entità di gestione dei diritti d'autore o dei diritti connessi ai diritti d'autore.

In tal senso il predetto comma 4, secondo cui La distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli 71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, e dunque non è soggetta alla disciplina del decreto legislativo n. 35 del 2017, è pienamente compatibile con la normativa europea di riferimento. Come ricordato, infatti, la direttiva 2014/26/UE circoscrive il proprio ambito di applicazione alla disciplina dell'attività dei soggetti che esercitano come finalità unica o principale l'attività di intermediazione e gestione di diritti d'autore o di diritti connessi al diritto d'autore. Ne consegue che non possono trovare applicazione, con riferimento alle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, le disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017, atteso che queste associazioni non svolgono quale attività unica o principale la redistribuzione degli importi riconosciuti a titolo di equo compenso.

IL CAPO DELL'UFFICIO

(Cons. Paolo Carpentieri)